



## Provincia di Ravenna

N. 11 delle deliberazioni

SEDUTA DEL **22/01/2014**

---

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

---

L'anno **duemilaquattordici**, addi **ventidue**, del mese di **Gennaio**, alle ore **09:30**, si è riunita nella sala delle adunanze la GIUNTA PROVINCIALE, sotto la presidenza del Sig. CASADIO CLAUDIO, presenti i Sigg.ri:

CASADIO CLAUDIO	Presidente	Presente
BESSI GIANNI	Vice Presidente	Presente
RONCHINI LUCIANO	Assessore	Presente
PRONI ELEONORA	Assessore	Presente
VALENTI PAOLO	Assessore	Presente
RIVOLA FRANCESCO	Assessore	Presente
RONCUZZI MARA	Assessore	Presente
VALGIMIGLI SECONDO	Assessore	Presente

Il Presidente, con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE **RAVAGNANI ANDREA**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare su:

OGGETTO n.: 4

COMUNE DI CERVIA - VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO AD UN'AREA RESIDENZIALE SITA A CASTIGLIONE DI CERVIA IN VIA CASTIGLIONE. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. 46/88 E SMI. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008.

## LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA la nota del Comune di Cervia del 27.08.2013, pervenuta alla Provincia in data 29.08.2013, prot. 2013/68176 e la successiva nota sempre del Comune di Cervia del 22.11.2013, pervenuta alla Provincia in data 26.11.2013, prot. 2013/88898 con la quale è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta;

VISTO l'art. 41, comma 2, della Legge Regionale 24 marzo 2000 n.20 che stabilisce che:

*"Dall'entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, possono essere adottati e approvati i seguenti strumenti urbanistici secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente:*

- a) *i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all'art. 3 della L.R. 8 novembre 1988, n. 46;*
- b) *(omissis)"*

VISTO l'art. 3, comma 1, della Legge Regionale 8 novembre 1988, n. 46, così come modificato dall'art. 15 della Legge Regionale 30 gennaio 1995 n. 6, che stabilisce che:

*"I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta provinciale prima dell'approvazione, copia degli strumenti urbanistici attuativi di cui ai punti 1), 2), 3), e 5) del comma secondo dell'art. 18 della L.R. 47/78 e successive modificazioni, adottati a norma dell'art. 21 della medesima legge regionale, nonché contestualmente al relativo deposito copia degli strumenti urbanistici attuativi di cui al n. 4) del secondo comma dell'art 18 della legge regionale predetta, predisposti dai proprietari o aventi titolo a norma dell'art. 25 della stessa legge regionale, qualora tutti i suindicati strumenti urbanistici attuativi:*

- a) *comportino varianti al P.R.G., peraltro limitate alle modifiche delle previsioni del PRG vigente, di cui al comma 4, lettera c) dell'art. 15 della L.R. 47/78, come sostituito;*
- b) *riguardino zone omogenee A, ove queste non siano state sottoposte alla disciplina particolareggiata di cui all'art. 36 della L.R. 47/78 e successive modificazioni".*

VISTO l'art. 3, comma 2° della Legge Regionale 8 novembre 1988 n. 46, così come modificato dall'art. 15 della Legge Regionale 30 gennaio 1995 n. 6, che stabilisce che:

*" La Provincia entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento, formula osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate. Trascorso tale termine lo strumento urbanistico attuativo si considera valutato positivamente dalla Provincia";*

VISTI i commi 1, 2, 3 e 3-bis dell'art. 6 del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 che stabiliscono:

1. *La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.*
2. *Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*
  - a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'area ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*
  - b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;*
3. *Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possono avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'art. 12.*

3-bis *L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.*

VISTO l'art. 12 del già richiamato D.Lgs. 16 gennaio 2008 che stabilisce:

1. *Nel caso di piani e programmi di cui all'art.6, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.*
2. *L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.*
3. *Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.*
4. *L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.*
5. *Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.*

VISTA la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 10 del 13 giugno 2008;

VISTO l'art 5 della Legge Regionale 30 ottobre 2008 n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la Relazione del Servizio Pianificazione territoriale contenuta nell'Allegato "A" con la quale

#### **si propone:**

CHE in ordine alla variante che lo strumento urbanistico attuativo promuove e limitatamente alle sole previsioni contenute nello stesso, vengano formulate le seguenti osservazioni:

- 1) *Si chiede all'Amministrazione Comunale di dare riscontro, in sede di approvazione della variante al piano particolareggiato in oggetto, agli indirizzi contenuti all'art. 3.20 "Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi" del vigente PTCP, ed in particolare 3.20 b "Dossi di ambito fluviale recente", integrando adeguatamente le Norme tecniche di attuazione della Variante al Piano particolareggiato stesso;*
- 2) *Si chiede all'Amministrazione Comunale di dare riscontro, in sede di approvazione della variante al piano particolareggiato in oggetto, agli indirizzi contenuti nella variante alle NTA del PTCP per effetto della approvazione del Piano di Azione per l'Energia e lo sviluppo sostenibile, integrando adeguatamente le Norme tecniche di attuazione della Variante al Piano particolareggiato stesso;*
- 3) *Si chiede all'Amministrazione Comunale di dare riscontro, in sede di approvazione della variante al piano particolareggiato in oggetto, agli indirizzi contenuti nella normativa del Piano stralcio dell'Autorità di Bacino dei Fiumi regionali romagnoli ed in particolare a quanto disposto dall'art. 6 "Aree di potenziale allagamento".*

CHE la variante al piano particolareggiato in oggetto, per ciò che riguarda le disposizioni dettate dalla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, così come sostituita dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.

4, non venga assoggettato alla “valutazione ambientale strategica” (VAS) in quanto, sulla base del rapporto preliminare e, sentite al riguardo i Soggetti che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti dovuti all’applicazione dello strumento urbanistico, non si sono riscontrate ricadute significative sull’ambiente fermo restando le condizioni poste da ARPA e AUSL, descritte nel “Constatato” della presente relazione istruttoria.

DI ESPRIMERE parere favorevole, ai sensi del comma 2, art. 5 della Legge Regionale 30 ottobre 2008 n. 19, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, alle condizioni espresse dal Settore Ambiente e territorio della Provincia riportate nel “Constatato”.

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Pianificazione territoriale;

VISTA la delibera G.P. n.1 del 08.01.2014 ad oggetto: "determinazioni transitorie per la gestione dell'esercizio 2014 nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2014 e del piano esecutivo di gestione 2014";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Ambiente e territorio;

AD unanimità di voti;

## D E L I B E R A

CHE in ordine alla variante che lo strumento urbanistico attuativo promuove e limitatamente alle sole previsioni contenute nello stesso, vengano formulate le seguenti osservazioni:

- 1) *Si chiede all’Amministrazione Comunale di dare riscontro, in sede di approvazione della variante al piano particolareggiato in oggetto, agli indirizzi contenuti all’art. 3.20 "Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: dossi di pianura e calanchi" del vigente PTCP, ed in particolare 3.20 b "Dossi di ambito fluviale recente", integrando adeguatamente le Norme tecniche di attuazione della Variante al Piano particolareggiato stesso;*
- 2) *Si chiede all’Amministrazione Comunale di dare riscontro, in sede di approvazione della variante al piano particolareggiato in oggetto, agli indirizzi contenuti nella variante alle NTA del PTCP per effetto della approvazione del Piano di Azione per l’Energia e lo sviluppo sostenibile, integrando adeguatamente le Norme tecniche di attuazione della Variante al Piano particolareggiato stesso;*
- 3) *Si chiede all’Amministrazione Comunale di dare riscontro, in sede di approvazione della variante al piano particolareggiato in oggetto, agli indirizzi contenuti nella normativa del Piano stralcio dell’Autorità di Bacino dei Fiumi regionali romagnoli ed in particolare a quanto disposto dall’art. 6 "Aree di potenziale allagamento".*

CHE la variante al piano particolareggiato in oggetto, per ciò che riguarda le disposizioni dettate dalla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, così come sostituita dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, non venga assoggettato alla “valutazione ambientale strategica” (VAS) in quanto, sulla base del rapporto preliminare e, sentite al riguardo i Soggetti che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti dovuti all’applicazione dello strumento urbanistico, non si sono riscontrate ricadute significative sull’ambiente fermo restando le condizioni poste da ARPA e AUSL, descritte nel “Constatato” della presente relazione istruttoria.

DI ESPRIMERE parere favorevole, ai sensi del comma 2, art. 5 della Legge Regionale 30 ottobre 2008 n. 19, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio, alle condizioni espresse dal Settore Ambiente e territorio della Provincia riportate nel “Constatato”.

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA la necessità e l'esigenza di provvedere, in vista della scadenza dei termini previsti ai sensi di legge, alla formulazione di eventuali osservazioni;

AD unanimità di voti;

## DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



# Provincia di Ravenna

**ISTRUTTORIA** PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**ALLA GIUNTA**

---

SETTORE: Ambiente e Territorio/PRT N. 3 DATA: 22/01/2014

**OGGETTO:** COMUNE DI CERVIA - VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO AD UN'AREA RESIDENZIALE SITA A CASTIGLIONE DI CERVIA IN VIA CASTIGLIONE. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.R. 46/88 E SMI. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008.

---

## SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *settore/servizio* interessato ESPRIME ai sensi ed agli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 22/01/2014

IL DIRIGENTE del SETTORE/SERVIZIO  
F.to MALOSSI ELETTRA

.....

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to CASADIO CLAUDIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to RAVAGNANI ANDREA

SI DICHIARA:

- a) che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio online della Provincia (N. \_\_\_\_\_ DI REGISTRO) dove rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
- b) che contestualmente, con nota P.G. n. \_\_\_\_\_, viene comunicata ai capigruppo consiliari la pubblicazione all'albo della stessa, ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

SETTORE AFFARI GENERALI  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to \_\_\_\_\_

Ravenna, 29/01/2014

Copia conforme all'originale per uso amm.vo.

SETTORE AFFARI GENERALI  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ravenna, \_\_\_\_\_

SI CERTIFICA:

che la presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art.134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

SETTORE AFFARI GENERALI  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to \_\_\_\_\_

Ravenna, \_\_\_\_\_

SI CERTIFICA che la presente deliberazione è stata **publicata** nel suddetto registro di albo pretorio online della Provincia per quindici giorni consecutivi dal 29/01/2014 al 13/02/2014

SETTORE AFFARI GENERALI  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to \_\_\_\_\_

Ravenna, \_\_\_\_\_

#### AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

*(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti e al segretario generale)*

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.